

Bologna, data del protocollo

FORNITURA SOFTWARE ARXIVAR NEXT ANNO 2026
DECISIONE DI CONTRARRE N. 4/2026
CIG BA2B5F93BC

La SRM - Società Reti e Mobilità,

VISTO

- Il Regolamento approvvigionamenti R30 della SRM e ispirandosi ai principi previsti agli artt. 1-12 del Codice dei contratti pubblici - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito Codice o D.lgs 36/2023), a fronte della necessità di provvedere al rinnovo della licenza del software per la protocollazione e archiviazione digitale dei documenti Arxivar NEXT;

VISTI

- il D.lgs 36/2023, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli artt. 48-55 del d.lgs. 36/2023 recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'art. 16 del d.lgs. 36/2023 (conflitto di interessi);
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione per contrastare possibili eventi corruttivi.

PREMESSO CHE

- si è provveduto a richiedere a IMOLApuntoNET S.r.l., distributore attuale del software Arxivar NEXT, di fornire il preventivo per la licenza 2026 e per la relativa assistenza tecnica;
- in data 16.01.2026 IMOLApuntoNET S.r.l. ha presentato il suo miglior preventivo (Prot. SRM n. 126/106) per un importo pari a 2.461,00 EUR per l'anno 2026;
- il costo per la licenza che viene proposto da IMOLApuntoNET è ritenuto adeguato e conveniente, e che il fornitore ha adeguato nel tempo le proposte commerciali in maniera da garantire il massimo risparmio per la Società;
- permane un elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale in essere per la fornitura della suddetta licenza e dell'assistenza tecnica che ne deriva.
- L'articolo 50 del D.lgs 36/2023 prevede che salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 EUR, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO CHE:

- la deroga al principio di rotazione è motivata in ragione del fatto che il fornitore IMOLApuntoNET è distributore del software in oggetto e ne segue l'assistenza e la personalizzazione presso la SRM sin dalla prima installazione;
- che il fornitore IMOLApuntoNET è anche programmatore delle personalizzazioni richieste nel tempo dalla SRM e che, in caso di affidamento ad altro operatore economico tali personalizzazioni sarebbero da commissionare nuovamente al nuovo affidatario;

a uso interno:	ND	pratica:	n/a	ds:	30.01.2026	T:	☒	E:	☒
----------------	----	----------	-----	-----	------------	----	-------------------------------------	----	-------------------------------------

ATTESO CHE

- la SRM utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER per le procedure di approvvigionamento di beni e servizi secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del D.lgs 36/2023.
- non sono attive convenzioni su Mepa o altro mercato elettronico aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- l'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 dispone che il contratto è stipulato, [...] per gli affidamenti diretti o per le procedure negoziate mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 36/2023, stante la scarsa rilevanza economica dell'affidamento e le modalità di adempimento della fornitura, non si richiede la cauzione definitiva;

ACCERTATO CHE

- la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio 2026 di previsione della SRM è congrua per accogliere la spesa per le forniture e i servizi in esame;

DISPONE

- l'accettazione del preventivo di IMOLApuntoNET S.r.l., C.F./P.IVA IT02052911209 (Prot. SRM I26/106) per la fornitura in oggetto;
- di autorizzare la spesa complessiva di 2.461,00 EUR IVA esclusa da porsi a carico del bilancio della SRM;
- l'esecuzione del contratto in esito all' accertamento del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario ove richiesti;
- di assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza dall'articolo 37, del D.Lgs 33/2013.
- il responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs 36/2023 è l'Amministratore Unico Giovanni Berti Arnoaldi Veli il quale ha rilasciato la Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse conservata agli atti della SRM (prot. SRM I22/1503).
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 della D.lgs.36/2023.

Il funzionario istruttore

Neva Divani

Il responsabile Affari
Generali

Giuseppe Liguori

L'Amministratore Unico

Giovanni Berti Arnoaldi Veli
